



*Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml
e/o nelle informazioni della procedura regionale
di gestione elettronica dei documenti*

Classificazione

Oggetto: PSR 2014-2020. Misura 3 - Sottomisura 3.1. “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” - Operazione 3.1.1. “Partecipazione a regimi di qualità”. Circolare interpretativa sulla ammissibilità delle spese propedeutiche.

Con riferimento alla applicazione della misura 3 - Sottomisura 3.1. attraverso il bando anno 2016, in particolare rispetto al paragrafo 4.6. “Interventi ammissibili” sono state richieste delucidazioni in merito alla natura e alla tipologia delle “spese propedeutiche” alla domanda di sostegno.

Con tale circolare, consultata Arpea, si vuole chiarire quali siano le spese propedeutiche ammissibili a sostegno nell’ambito della Sottomisura 3.1. e quale sia la modalità possibile per valutarne la congruità.

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 all’art. 16 prevede la misura di sviluppo rurale “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (Misura 3) che sostiene gli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e le attività di informazione e promozione promosse da gruppi di produttori nel mercato interno.

In particolare lo scopo della Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” per la programmazione 2014-2020, rispetto a quello della corrispondente misura 132 della programmazione 2007-2013 che sosteneva i costi di partecipazione di agricoltori già aderenti ai regimi di qualità, è proprio incentivare la nuova adesione, in quanto tale partecipazione, soprattutto nei primi anni, comporta il sostegno di notevoli costi aggiuntivi.

*C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114321474
fax 0114323964
PEC: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it*

Si ritiene quindi che tali spese siano ammissibili e in linea con lo scopo della misura 3 di incentivare e sostenere la adesione ai regimi di qualità e di promuovere e informare sull'esistenza e sulle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti.

Anche le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali approvate l'11 febbraio 2016 al paragrafo *2.1 Periodo di eleggibilità della spesa* considerano la particolare necessità di coprire tali costi iniziali aggiuntivi, valutando ammissibili anche e specificamente "le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno".

Tali spese propedeutiche, si intende quindi siano riferite ad attività, secondo il significato del termine "propedeutico", *introdottrive, preliminari e preparatorie* all'adesione al nuovo regime di qualità, svolte non solamente da organismi di certificazione, che possono consistere in attività di verifica documentale e ispettiva, come esemplificato nel bando 2016, ma anche ad altre attività quali analisi e consulenze tecniche eseguite anche prima della presentazione della domanda di sostegno, utili per verificare la fattibilità dell'adesione al regime di qualità da parte del richiedente.

Le spese sopra descritte sono assimilabili quindi alla categoria delle spese generali, come definite dalle stesse "Linee guida sull'ammissibilità sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" al punto *4.15 Spese generali* cioè

"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità"

per le quali si sottolinea al paragrafo successivo che

“sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.”

In merito alla attribuzione delle suddette spese si fa riferimento sempre ai paragrafi successivi riguardanti il punto *4.15 Spese generali*

“Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13.

Nell'ambito dei singoli provvedimenti attuativi, ciascuna Autorità di gestione fissa la percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali, che comunque deve essere stabilita secondo un criterio oggettivo e dimostrabile.

Nel bando anno 2016 non è stata fissata una percentuale massima di spesa, ed è quindi necessario valutare la ragionevolezza dei costi presentati, come definito al punto *4.15 Spese generali*

Fermo restando la percentuale fissata dall'Autorità di gestione, occorre comunque verificare, ove pertinente come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi. Si dovrà in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato...



Fondo
Europeo
Agricolo
Sviluppo
Rurale

L'Europa investe nelle zone rurali



Il punto 3.3 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" a tal proposito sottolinea come

I costi, ivi comprese quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno dovrebbero includere in particolare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) *confronto tra preventivi;*
- b) *adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;*
- c) *valutazione tecnica indipendente sui costi.*

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

In ogni caso, pure verificata la ragionevolezza della spesa preventivata attraverso i tre preventivi, metodo utilizzato nell'ambito della sottomisura 3.1., visto che come previsto dal punto 3.3 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" una spesa per essere ammissibile deve

essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto

si ritiene che possa essere al momento considerata congrua e quindi ammissibile una spesa propedeutica relativa al primo anno di adesione al regime di qualità pari al massimo a quella imputabile alle spese sostenute per l'organismo di certificazione scelto (fatte salve le eventuali spese di analisi che sono invece considerate totalmente ammissibili se pertinenti).

Tali spese dovranno essere riferite strettamente alla nuova adesione al regime di qualità, e dovranno inoltre essere regolarmente documentate in sede di presentazione della domanda di pagamento (costo orario / data / durata e oggetto della prestazione, suddivise per ogni azienda) essendo verificabili dalla Regione in sede di istruttoria.

Il Responsabile del Settore

Paolo CUMINO

firmato digitalmente

referenti:
Stefania Convertini
Daniela Scarzello
tel. 0114324892-5246
e-mail: stefania.convertini@regione.piemonte.it
daniela.scarzello@regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114321474
fax 0114323964
PEC: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it